

SUAP: l'esito positivo della Conferenza non è vincolante per il Consiglio comunale

Data di pubblicazione: 01/03/2016

La **Quarta Sezione del Consiglio di Stato**, con **sentenza del 18 febbraio 2016, n. 650**, allineandosi ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha ribadito che *“in tema di variante semplificata ex art. 5 del d.P.R. nr. 447/1998, l'eventuale esito positivo della Conferenza di servizi non è in alcun modo vincolante per il Consiglio Comunale, il quale, siccome organo titolare della potestà pianificatoria, resta pienamente padrone della propria autonomia e discrezionalità, potendo discostarsi dalla proposta di variante e respingerla senza alcun dovere di motivazione puntuale o “rafforzata”, in quanto l'esito della Conferenza non comporta il sorgere di alcun affidamento né di aspettative qualificate in capo al proponente”*¹

La lettura data dalla giurisprudenza appare coerente con la natura di mera *“proposta di variante”* che il Legislatore attribuisce alla determinazione conclusiva della Conferenza, e quindi con l'ordinario assetto dei rapporti fra proposta e approvazione in sede di pianificazione urbanistica, laddove è appunto al Consiglio Comunale che è di regola riconosciuta la valutazione globale e definitiva.

Invero, la potestà pianificatoria riguarda scelte di governo del territorio estese anche al suo assetto generale ed al suo sviluppo futuro ed involgenti giudizi latamente discrezionali *“di modo che risulterebbe illogico e contraddittorio, proprio in ipotesi di variante “semplificata” (e, quindi, connotata da procedura accelerata e meno garantita) menomare tale potestà riducendola alla sola possibilità di confutare nel merito le valutazioni tecniche della Conferenza di servizi.”*

Tali conclusioni non mutano neanche qualora nel corso della Conferenza il rappresentante del Comune abbia assunto posizione favorevole alla variante²; né rileva l'espressione favorevole della Giunta comunale, che non può sostituire la volontà del Consiglio comunale³.

A quest'ultimo proposito, la medesima Sezione, con **sentenza 6 agosto 2013, n. 4151** ha tuttavia precisato che *“quando la stessa amministrazione comunale abbia, con una serie univoca di atti, considerato procedibile il ricorso allo strumento dell'approvazione della variante per l'insediamento di impianti produttivi ex art. 5 DPR n. 447/98 [...] e, nel corso del procedimento, siano stati espressi i favorevoli pareri culminati nella proposta di tutte le autorità pubbliche e dei soggetti interessati, compreso lo stesso Comune, riuniti in conferenza di servizi, vadano valutate attentamente, e con particolare pregnanza sul versante motivazionale, le scelte del Comune,*

¹ *Ex multis* Cons. di Stato, sez. VI, 4 novembre 2013, n. 5292; Cons. di Stato, sez. IV, 19 ottobre 2007, n. 5471; Cons. di Stato sez. VI, 26 giugno 2007, n. 3593; Cons. di Stato sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2170

² Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4498

³ Così Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3593/2007

richiedendosi, nell'ambito delle valutazioni urbanistiche, anche una ponderazione degli opposti interessi, in considerazione delle aspettative sorte in capo agli istanti e delle particolari situazioni di affidamento."

Nel caso di specie, invece, le considerazioni svolte hanno portato il Giudice ad escludere la sussistenza in capo alle società istanti di qualsivoglia aspettativa giuridicamente qualificata ad un esito favorevole della proposta di variante e quindi ad escludere che possa esser loro riconosciuto un ristoro, anche solo per perdita di *chances* ovvero per responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione.